



Decreto Dirigenziale n. 391 del 06/06/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. 357/97 E S.M.I. - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. RELATIVO AL PROGETTO "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE DEI PREESISTENTI MANUFATTI - SIG. LAMANNA CARMELO" DA REALIZZARSI IN LOC. POGGIO PROPOSTO DAL COMUNE DI CAMEROTA (SA)

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che, in adempimento della direttiva 79/409/CEE “Uccelli” sostituita dalla direttiva 147/2009/CE e in particolare, della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” (che dispone che qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito, ma che possa avere incidenze significative su di esso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve formare oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo), con D.P.R. 08.09.97 n° 357 sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale n°1216 del 23.03.01 e successiva Delibera di G. R. n° 5249 del 31.10.02, è stato recepito il succitato DPR 357/97 ed è stato stabilito che la procedura di Valutazione di Incidenza, così come definita all'art. 6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE, è svolta secondo le indicazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97;
- c. che con successivo D.P.R. 12.03.03, n° 120 sono state apportate modifiche ed integrazioni al succitato DPR 357/97;
- d. che con Delibera di Giunta Regionale n. 426/08, si è provveduto a riorganizzare le strutture (Commissione VIA, Comitato Tecnico Ambiente, Tavoli Tecnici) e le procedure istruttorie per la formulazione del parere di compatibilità ambientale, approvando apposito Disciplinare;
- e. che la procedura di Valutazione di Incidenza è svolta dai Tavoli Tecnici, secondo le indicazioni di cui all'art. 6 del DPR 120/2003, che ha sostituito il citato art. 5 del DPR 357/97, e si conclude con l'emanazione del Decreto del Dirigente Coordinatore dell'A.G.C. 05, previo parere della Commissione Regionale per la V.I.A.;

CONSIDERATO che con richiesta acquisita al prot. n° 284270 in data 1/04/2009, il Comune di Camerota (SA), ha presentato istanza relativa al progetto “Ristrutturazione edilizia mediante demolizione dei preesistenti manufatti – Sig. Lamanna Carmelo” da realizzarsi in loc. Poggio;

RILEVATO

- a. che detto progetto, istruito dal Tavolo Tecnico II, è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. che, nella seduta del 22/12/2010, ha deciso di esprimere parere negativo di Valutazione di Incidenza per le motivazioni di seguito riportate :
 - la realizzazione di fabbricati in area agricola, se non giustificata da comprovate esigenze di coltivazione dei fondi, porta ad un progressivo ed irreversibile degrado del paesaggio ecologico ed agrario; nel particolare caso in esame, non è stata prodotta documentazione che attesti l'eventuale esercizio dell'attività di impresa agricola da parte del soggetto proponente, quindi la ricostruzione urbanistica di un fabbricato per civile abitazione, da realizzarsi in area agricola (area E del PRG del Comune di Camerota), avrebbe come unico effetto l'incremento del carico antropico ed un'ingiustificata sottrazione di superficie all'interno della zona di protezione speciale (ZPS) IT8050047, comportando, di conseguenza, un potenziale danno e disturbo agli habitat ed alle specie oggetto di tutela del sito, viste anche le principali vulnerabilità riportate nella scheda Natura 2000 relativa alla ZPS IT8050047 (elevata pressione antropica). Inoltre, il danno ambientale derivante dall'abbattimento di manufatti preesistenti, alcuni dei quali realizzati mediante muri a secco, e dall'occupazione di nuove superfici, secondo quanto previsto dalla ricostruzione urbanistica, potrebbe essere eventualmente giustificato esclusivamente nell'ottica della salvaguardia ambientale derivante dal ruolo multifunzionale svolto sul fondo da un'azienda agricola;

- b. che con nota n. prot.2440 in data 25/02/2011, acquisita agli atti in data 14/03/2011 prot. n.204815, il Comune di Camerota (SA) ha trasmesso le osservazioni ai sensi dell'art.10 bis della L.241/90 e s.m.i.;
- c. che detto progetto, è stato riproposto all'esame della Commissione V.I.A. che, nella seduta del 14.04.2011, ha deciso di confermare il parere negativo di Valutazione di Incidenza espresso nella seduta del 22/12/2010 in quanto le controdeduzioni fornite dal proponente non sono sufficienti a giustificare la realizzazione del manufatto proposto confermando le stesse motivazioni;
- d. che il Sig. Lamanna Carmelo ha effettuato il versamento per le spese amministrative istruttorie, determinate con D.G.R.C. n°916 del 14.07.2005, con bonifico del 27/03/09;

VISTA la D.G.R. n. 426/2008;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03.

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

- 1. di confermare il parere negativo di Valutazione di Incidenza, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., espresso nella seduta del 14/04/2011, in merito al progetto "Ristrutturazione edilizia mediante demolizione dei preesistenti manufatti – Sig. Lamanna Carmelo" da realizzarsi in loc. Poggio, proposto dal Comune di Camerota (SA), in quanto le controdeduzioni fornite dal proponente non sono sufficienti a giustificare la realizzazione del manufatto proposto confermando le motivazioni già espresse in data 22/12/10 e cioè:
 - la realizzazione di fabbricati in area agricola, se non giustificata da comprovate esigenze di coltivazione dei fondi, porta ad un progressivo ed irreversibile degrado del paesaggio ecologico ed agrario; nel particolare caso in esame, non è stata prodotta documentazione che attesti l'eventuale esercizio dell'attività di impresa agricola da parte del soggetto proponente, quindi la ricostruzione urbanistica di un fabbricato per civile abitazione, da realizzarsi in area agricola (area E del PRG del Comune di Camerota), avrebbe come unico effetto l'incremento del carico antropico ed un'ingiustificata sottrazione di superficie all'interno della zona di protezione speciale (ZPS) IT8050047, comportando, di conseguenza, un potenziale danno e disturbo agli habitat ed alle specie oggetto di tutela del sito, viste anche le principali vulnerabilità riportate nella scheda Natura 2000 relativa alla ZPS IT8050047 (elevata pressione antropica). Inoltre, il danno ambientale derivante dall'abbattimento di manufatti preesistenti, alcuni dei quali realizzati mediante muri a secco, e dall'occupazione di nuove superfici, secondo quanto previsto dalla ricostruzione urbanistica, potrebbe essere eventualmente giustificato esclusivamente nell'ottica della salvaguardia ambientale derivante dal ruolo multifunzionale svolto sul fondo da un'azienda agricola;
- 2. di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;
- 3. di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente;
- 4. di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Michele PALMIERI